



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- FORMAZIONE**
- VARIE**

## SOMMARIO

### SCADENZARIO:

- Agosto 2017 Pag. 1
- Settembre 2017 Pag. 4

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Giugno 2017 Pag. 7
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Giugno 2017 Pag. 8

### AFFARI GENERALI:

- Novità del Contributo Ambientale CONAI 2018  
Contributo Ambientale per gli imballaggi in vetro e acciaio Pag. 9
- Novità del Contributo Ambientale CONAI 2018  
Contributo Ambientale per gli imballaggi in carta e plastica Pag. 9

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- RAEE – Indicazioni sulla metodologia per calcolare il peso delle AEE e dei RAEE prodotti in ciascuno Stato Membro Pag. 10
- Sicurezza Lavoro – Versione aggiornata Testo Unico Pag. 11
- Albo Gestori Rifiuti – Responsabile tecnico, ridefiniti i requisiti Pag. 11
- CLP/REACH – Modifica al Regolamento UE 2017/776 Pag. 12
- RAEE/AEE – Garanzie finanziarie, D.M. n. 68/2017 Pag. 12
- Rifiuti – Classificazione, modifiche introdotte con D.L. 91/2017 Pag. 13
- Cosmetici – Divieto comunitario fabbricazione, importazione/esportazione di prodotti contenenti mercurio Pag. 14
- DPI – Elenco norme armonizzate ai fini Marcatura Ce dei dispositivi di protezione individuale Pag. 15
- Rifiuti – Indicazioni per i rifiuti di mercurio, Regolamento UE 852/2017 Pag. 15
- Direttiva Macchine – Norme tecniche armonizzate, elenco Pag. 18
- Inail – Modello OT24 per il 2018 Pag. 19
- Marcatura CE – Prodotti riscaldamento aria, raffrescamento, chiller di processo ad alta temperatura e ventilconvettori Pag. 20
- Reach – Approvato piano regionale controllo, Regione Veneto Pag. 20
- Rifiuti – Indicazioni ministeriali quesiti (formulario d'identificazione, deposito temporaneo) Pag. 21

### FORMAZIONE:

- Risorse per le aziende Pag. 22

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 24

## SCADENZARIO AGOSTO 2017

---

*Per gli adempimenti fiscali e versamenti con mod. F24 che hanno scadenza nel periodo 1° agosto-21 agosto 2017 si consente l'effettuazione degli stessi senza maggiorazione entro lunedì 21 agosto.*

**01.08.17 ⇒ GIUDIZI TRIBUTARI:**

**sospensione sino al 15 settembre della decorrenza dei termini.**

**21.08.17 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**21.08.17 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

**21.08.17 ⇒ ENASARCO - VERSAMENTO CONTRIBUTI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al secondo trimestre (aprile – giugno).

**21.08.17 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di luglio 2017, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**21.08.17 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al secondo trimestre (aprile-giugno 2017), ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

**21.08.17 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di luglio (cod. 1038 - 1040).  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**21.08.17 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di luglio (cod. 1001 – 1002 – 1004 - 1012 – ecc).  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**21.08.17 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2017 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2017

**21.08.17 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di luglio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**21.08.17 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.  
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**21.08.17 ⇒ INAIL – RATEAZIONE:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 della terza rata del premio INAIL (coefficiente da applicare al calcolo degli interessi: indice 0,00272740). Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale in scadenza al 16 giugno 2017, il coefficiente da applicare è 0,00091918.

**25.08.17 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **luglio 2017**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**31.08.17 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:**

**Fatture d'acquisto:** il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).  
Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

**Sedi secondarie:** per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

**Scambi intracomunitari - Autofatture:** scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

**Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri:** i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

Nota: **Acquisti agevolati:** i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, non sono più tenuti all'obbligo di annotare entro oggi l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabili all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta (art. 10 del Dpr 435/2001 – vedi ns. Apinotizie n. 3 del 14.02.02 – pagg. 6 e 7).

**31.08.17 ⇒ FASI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al 3<sup>a</sup> trimestre 2017.  
L'importo deve essere arrotondato al centesimo di euro.

---

**SCADENZARIO SETTEMBRE 2017**

---

**15.09.17 ⇒ TERMINI PROCESSUALI:**

riprende oggi il decorso dei termini sospesi dal 1° agosto.

**15.09.17 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**16.09.17 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

**18.09.17 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di agosto 2017, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**18.09.17 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di agosto (cod. 1038 - 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**18.09.17 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di agosto (cod. 1001 – 1003 – 1004 - 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**18.09.17 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2017 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2017

**18.09.17 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di agosto ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**18.09.17 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**21.09.17 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre luglio-agosto 2017 e dell'invio telematico della lista di contribuzione dello stesso bimestre.

I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**25.09.17 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **agosto 2017**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**30.09.17 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:**

**Fatture d'acquisto:** il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).

Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

**Sedi secondarie:** per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

**Scambi intracomunitari - Autofatture:** scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

**Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri:** i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

Nota: **Acquisti agevolati**: i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, non sono più tenuti all'obbligo di annotare entro oggi l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabili all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta (art. 10 del Dpr 435/2001 – vedi ns. Apinotizie n. 3 del 14.03.03 – pagg. 6 e 7).

**30.09.17 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° settembre 2017;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° settembre 2017.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 115T – contratti di locazione – prima annualità;
- 112T – contratti di locazione – annualità successive;
- 107T – contratti di locazione – intero periodo.

**02.10.17 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di agosto 2017.



## Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

## Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

**Silvano Brescianini - email [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 0458102001**

**DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI:  
INDICE ISTAT MESE DI GIUGNO 2017**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di GIUGNO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

					75%
<b>GIUGNO</b>	<b>2016</b>	<b>/</b>	<b>GIUGNO</b>	<b>2017</b>	<b>+1,1%</b>
					<b>+0,825%</b>

- Variazione biennale:

					75%
<b>GIUGNO</b>	<b>2015</b>	<b>/</b>	<b>GIUGNO</b>	<b>2017</b>	<b>+0,8%</b>
					<b>+0,6%</b>

**Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati**

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1							2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	....	....	....	....	....	....	....	....	....	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:  
CAMBI MESE DI GIUGNO 2017**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di GIUGNO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

<b>Paese</b>	<b>Valuta</b>	<b>COD. UIC</b>	<b>COD. ISO</b>	<b>Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO</b>
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,48608
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,49413
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,43756
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	124,585
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,49922
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,877238
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,12295
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	9,7538
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,08739

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## **NOVITA' DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 2018 CONTRIBUTO AMBIENTALE PER GLI IMBALLAGGI IN VETRO E ACCIAIO**

---

Si riportano di seguito le principali novità della Guida Conai 2017.

### **- Variazione del Contributo ambientale per gli imballaggi in vetro e acciaio.**

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la **diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio**. La riduzione sarà operativa a partire dal **1° gennaio 2018**.

**Il contributo per il vetro passerà dagli attuali 13,00 Euro /ton a 8,00 Euro/ton.**

Altresì, è stata deliberata un'ulteriore **diminuzione del contributo ambientale per il vetro che, dal 1° luglio 2018 si ridurrà a 13,30 Euro/ton.**

## **NOVITA' DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 2018 CONTRIBUTO AMBIENTALE PER GLI IMBALLAGGI IN CARTA E PLASTICA**

---

Si riportano di seguito le principali novità della Guida Conai 2017

### **- Variazione del Contributo ambientale per gli imballaggi in carta e plastica.**

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, sentito il parere di Comieco e Corepla, ha deliberato **l'aumento del Contributo Ambientale per gli imballaggi in carta e plastica**. L'aumento sarà operativo a partire dal **1° gennaio 2018**.

**Il contributo per la carta passerà quindi dagli attuali 4,00 Euro /ton a 10,00 Euro/ton.**

**Il contributo per la plastica passerà quindi dagli attuali 188,00 Euro /ton 208,00 Euro/ton.**

Le variazioni si sono rese necessarie, per quanto riguarda la plastica, principalmente a causa dell'aumento dei costi di gestione dovuti all'incremento dei flussi conferiti.

**Dal 1° gennaio 2018, inoltre, sarà anche introdotto il contributo ambientale (CAC) diversificato per gli imballaggi in plastica secondo il seguente schema:**

- **Fascia A** (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria) - **179,00 euro/ton;**
- **Fascia B** (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico) - **208,00 euro/ton;**
- **Fascia C** (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali) - **228,00 euro/ton.**

## **RAEE**

### **INDICAZIONI SULLA METODOLOGIA PER CALCOLARE IL PESO DELLE AEE E DEI RAEE PRODOTTI IN CIASCUNO STATO MEMBRO**

---

Publicato il Regolamento n. 2017/699 che fornisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro.

In particolare il provvedimento chiarisce cosa si intende per:

- **Peso delle AEE:** è il peso lordo (al trasporto) di tutte le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE, inclusi tutti i componenti elettrici ed elettronici, ma escludendo l'imballaggio, le batterie e gli accumulatori, le istruzioni, i manuali, i componenti non elettrici/elettronici e i materiali di consumo".
- **RAEE prodotti all'interno di uno Stato membro:** è il peso totale dei RAEE derivanti dalle AEE, nell'ambito della direttiva 2012/19/UE, immessi sul mercato dello Stato membro in questione prima di qualsiasi attività quali raccolta, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, compreso il riciclaggio, o esportazione

Il criterio di calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro deve essere basato sulle informazioni fornite dai produttori di AEE o dai loro rappresentanti autorizzati, ove ciò sia applicabile (art. 16, par. 2, lettera c) e Allegato X, parte B della Direttiva 2012/19/UE).

Nel caso non sia possibile calcolare il peso con tale metodologia, lo Stato membro dovrà effettuare una stima circostanziata nell'anno in questione sulla base dei dati sulla produzione interna e sulle importazioni ed esportazioni di AEE nel suo territorio, adottando la metodologia individuata nell'Allegato I al nuovo Reg. (UE) n. 2017/699.

Negli allegati I e II del regolamento sono riportate le metodologie per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro e della quantità totale di RAEE prodotti in uno Stato membro.

Il Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## SICUREZZA LAVORO VERSIONE AGGIORNATA TESTO UNICO

---

Fonte [www.ispettorato.gov.it](http://www.ispettorato.gov.it)

Disponibile nel sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro nella pagina "Testo unico salute e sicurezza", nella sezione "Strumenti e servizi", il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, edizione maggio 2017, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato con circolari, accordi Stato Regioni, interPELLI e altre fonti normative e amministrative e norme.

Fra le novità inserite nell'ultima revisione ci sono l'Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016, il Decreto 25 maggio 2016, n. 183 sul funzionamento del SINP, il recente Decreto interdirettoriale per il rinnovo provvisorio per l'abilitazione alle verifiche periodiche.

Il Testo Unico aggiornato è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## ALBO GESTORI RIFIUTI RESPONSABILE TECNICO, RIDEFINITI I REQUISITI

---

Con Delibera n. 6 del 30 maggio 2017, in vigore il 16 ottobre 2017, il Comitato nazionale ha ridefinito i requisiti del Responsabile tecnico specificando che, chi svolge tale ruolo alla data di entrata in vigore della deliberazione, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per 5 anni anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

Con Delibera n. 7 sempre del 30 maggio 2017 sono stati definiti i criteri e le modalità delle verifiche per i Responsabili tecnici, fissando le sedi e le date di svolgimento.

Si ricorda che le categorie **1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10** dell'Albo Gestori Ambientali prevedono la nomina di un responsabile tecnico. Il responsabile tecnico può essere il legale rappresentante/titolare dell'azienda; un dipendente; un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Deve essere in possesso dei requisiti morali (soggettivi) ex articolo 10, comma 2, del D.M. 120/2014 e professionali (idoneità tecnica) ex articolo 11 del medesimo D.M.

La Delibera n. 6/2017 e la Delibera n. 7/2017 sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **CLP/REACH MODIFICA AL REGOLAMENTO UE 2017/776**

---

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 maggio 2017 serie L n. 116 il Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

L'allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente Regolamento.

Il Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **RAEE/AEE GARANZIE FINANZIARIE, D.M. N. 68/2017**

---

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27-5-2017 il Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.Lgs. n. 49/2014.

In Decreto, in vigore dall'11 giugno 2017, disciplina la determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) indicate negli allegati I e III al D.Lgs. n. 49/2014. La garanzia finanziaria è prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici.

Per i produttori già iscritti al Registro la garanzia è prestata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il produttore di AEE per uso domestico che adempie ai propri obblighi individualmente calcola l'ammontare della garanzia finanziaria sulla base dei parametri definiti con il decreto di riconoscimento ex art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 49/2014. Il calcolo della garanzia avviene secondo i criteri e le formule di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per i RAEE professionali il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile è garantito attraverso l'organizzazione di sistemi individuali o con la partecipazione ai sistemi collettivi (si veda il D.Lgs. n. 14 marzo 2014, n. 49).

Il Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## RIFIUTI

### CLASSIFICAZIONE, MODIFICHE INTRODOTTE CON D.L. 91/2017

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20.06.2017 il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno".

L'art. 9 del nuovo Decreto, in vigore dal 21 giugno u.s., contiene "Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti", in particolare prevede che i numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 siano sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014".

Si ricorda che la su richiamata premessa (ex art. 13, comma 5, L. n. 116/2014) prevedeva nei numeri da 1 a 7 quanto segue:

"1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso 'assoluto', esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso 'assoluto', esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione".

Il D.L. 91/2007, la Decisione UE 2014/955 (Cer) e il Regolamento UE 1357/2014 sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).



## **COSMETICI**

### **DIVIETO COMUNITARIO FABBRICAZIONE, IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DI PRODOTTI CONTENENTI MERCURIO**

---

Con Regolamento UE n. 852 del 17 maggio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L del 24 maggio 2017 n. 137 viene stabilito che dal 31 dicembre 2020 sarà vietato esportare, importare e fabbricare prodotti cosmetici contenenti mercurio.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «mercurio», il mercurio metallico (Hg, CAS RN 7439-97-6);
- 2) «composto del mercurio», qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o più atomi di altri elementi chimici, che può essere separata in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche;
- 3) «miscela», una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
- 4) «prodotto con aggiunta di mercurio», un prodotto o un componente di prodotto contenente mercurio o un composto del mercurio che è stato aggiunto intenzionalmente;
- 5) «rifiuti di mercurio», il mercurio metallico che è considerato un rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;
- 6) «esportazione», una delle seguenti accezioni:
  - a) l'esportazione permanente o temporanea di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio in base alle condizioni specificate all'articolo 28, paragrafo 2, TFUE;
  - b) la riesportazione, non effettuata nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 28, paragrafo 2, TFUE, di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio cui si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione;
- 7) «importazione», l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio cui si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione;
- 8) «smaltimento», smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19, della direttiva 2008/98/CE;
- 9) «estrazione primaria di mercurio», l'attività di estrazione in cui il mercurio è il principale materiale ricercato;
- 10) «trasformazione», la trasformazione chimica dello stato fisico del mercurio da stato liquido a solfuro di mercurio o composto chimico comparabile che è altrettanto o maggiormente stabile nonché altrettanto o meno solubile in acqua e che, rispetto al solfuro di mercurio, non presenta pericoli più gravi per la salute o l'ambiente;
- 11) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o gratuitamente. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato.

Il Regolamento n. 852/2017 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **DPI**

### **ELENCO NORME ARMONIZZATE AI FINI MARCATURA CE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

---

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 118 del 12 aprile 2017 la Comunicazione CE n. 2017/C 118/03.

Detta Comunicazione riporta l'elenco aggiornato delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale (DPI), il cui rispetto fa corrispondere la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti per la marcatura CE, ai sensi del D.Lgs. 475/199 e Regolamento UE n. 425/2016.

La Comunicazione CE n. 2017/C 118/03 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **RIFIUTI**

### **INDICAZIONI PER I RIFIUTI DI MERCURIO, REGOLAMENTO UE 852/2017**

---

Publicato in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L del 24 maggio 2017 n. 137 il Regolamento UE n. 852 del 17 maggio 2017.

Il provvedimento al Capo IV "Smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio", agli articoli dall'11 al 14 contiene le seguenti importanti indicazioni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di mercurio.

#### Articolo 11 - Rifiuti

Fatto salvo l'articolo 2, punto 5, del presente regolamento, il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti dalle seguenti fonti considerevoli devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e smaltiti senza recare pericolo alla salute dell'uomo e senza nuocere all'ambiente, in conformità di tale direttiva:

- a) industria dei cloro-alcali;
- b) purificazione del gas naturale;
- c) operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi;
- d) estrazione dal cinabro nell'Unione.

Tale smaltimento non deve condurre ad alcuna forma di rigenerazione del mercurio.

#### Articolo 12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli

1. Ogni anno entro il 31 maggio gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri interessati quanto segue:

- a) le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio immagazzinata in ciascun loro impianto;
- b) le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio inviata ai singoli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo, la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio o lo stoccaggio permanente di rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti a trasformazione e, se del caso, a solidificazione;
- c) l'ubicazione e il recapito di ogni impianto di cui alla lettera b);

- d) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1;
  - e) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2;
  - f) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), sono espresse con i codici stabiliti dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
3. Gli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere applicabili a un operatore economico di impianti di cloroalcali a partire da un anno dopo la data di eliminazione di tutte le celle al mercurio utilizzate dall'operatore economico in conformità della decisione di esecuzione 2013/732/UE e alla consegna di tutto il mercurio agli impianti di smaltimento dei rifiuti.

#### Articolo 13 - Stoccaggio dei rifiuti di mercurio

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i rifiuti di mercurio possono essere stoccati temporaneamente in forma liquida purché siano rispettati i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti negli allegati I, II e III di tale direttiva e tale stoccaggio sia effettuato in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio. La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2023.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare il presente regolamento al fine di estendere fino a tre anni il periodo consentito per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Prima di essere smaltiti in maniera permanente, i rifiuti di mercurio sono sottoposti alla trasformazione e, qualora essi siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, alla trasformazione e alla solidificazione. I rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione sono smaltiti in maniera permanente soltanto nei seguenti impianti di stoccaggio permanente autorizzati a effettuare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi:
- a) in miniere di sale adatte allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione, o in formazioni sotterranee di roccia dura che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello delle miniere di sale; o
  - b) in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e alla solidificazione e che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello degli impianti di cui alla lettera a).
- Gli operatori degli impianti di stoccaggio permanente provvedono affinché i rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione siano conservati in maniera separata dagli altri rifiuti nonché in lotti di smaltimento in una camera di stoccaggio sigillata. Per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio permanente, tali operatori assicurano inoltre il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE, compresi i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti nell'allegato I, sezione 8, terzo e quinto trattino, e nell'allegato II di tale direttiva.

#### Articolo 14 - Tracciabilità

1. Gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro contenente quanto segue:
- a) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio ricevuta:
    - i) l'origine e la quantità di tali rifiuti;

- ii) il nome e le coordinate del fornitore e del proprietario di tali rifiuti;
- b) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio che lascia l'impianto:
  - i) la quantità di tali rifiuti e il relativo tenore di mercurio;
  - ii) la destinazione e l'operazione di smaltimento prevista di tali rifiuti;
- iii) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua la trasformazione e, se del caso, la solidificazione di tali rifiuti secondo quanto stabilito al paragrafo 2;
- iv) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, secondo quanto stabilito al paragrafo 3;
- c) la quantità dei rifiuti di mercurio stoccati nell'impianto alla fine di ogni mese.

Non appena i rifiuti di mercurio sono prelevati dallo stoccaggio temporaneo, gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio rilasciano un certificato che confermi l'invio dei rifiuti di mercurio a un impianto che effettua le operazioni di smaltimento contenute nel presente articolo. Dopo il rilascio di un certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori economici interessati di cui all'articolo 12.

2. Gli operatori degli impianti che effettuano la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro contenente quanto segue:

- a) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio ricevuta:
  - i) l'origine e la quantità di tali rifiuti;
  - ii) il nome e le coordinate del fornitore e del proprietario di tali rifiuti;
- b) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio trasformati e, se del caso, solidificati che lasciano l'impianto:
  - i) la quantità di tali rifiuti e il relativo tenore di mercurio;
  - ii) la destinazione e le previste operazioni di smaltimento per tali rifiuti;
  - iii) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente di tali rifiuti, secondo quanto stabilito al paragrafo 3;
- c) la quantità dei rifiuti di mercurio stoccati nell'impianto alla fine di ogni mese.

Gli operatori degli impianti che effettuano la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, rilasciano un certificato non appena è completata l'operazione di trasformazione e, se del caso, di solidificazione dell'intera spedizione, che confermi che l'intera spedizione di rifiuti di mercurio è stata trasformata e, se del caso, solidificata.

Dopo il rilascio di un certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori degli impianti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e agli operatori economici interessati di cui all'articolo 12.

3. Non appena è completata l'operazione di smaltimento dell'intera spedizione, gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, rilasciano un certificato che confermi l'avvenuto stoccaggio permanente dell'intera spedizione di rifiuti di mercurio sottoposta alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, nel rispetto della direttiva 1999/31/CE, includendo le informazioni sul luogo di stoccaggio. Dopo il rilascio di un certificato di cui al primo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori degli impianti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nonché agli operatori economici interessati di cui all'articolo 12.

4. Ogni anno entro il 31 gennaio gli operatori degli impianti di cui ai paragrafi 1 e 2 trasmettono il registro relativo all'anno solare precedente alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Ogni registro trasmesso è comunicato annualmente alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

#### Articolo 15 - Siti contaminati

1. La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri in merito alle misure adottate a livello nazionale per individuare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti del mercurio e per far fronte ai possibili rischi significativi di tale contaminazione per la salute umana e l'ambiente.
2. Entro il 1° gennaio 2021, la Commissione pubblica su Internet le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, ivi incluso un inventario dei siti contaminati da mercurio e dai composti del mercurio.

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **DIRETTIVA MACCHINE NORME TECNICHE ARMONIZZATE, ELENCO**

---

Si evidenzia la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Comunità Europee serie C del 13.5.2016 IT n. C 173/1 della Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

La comunicazione contiene l'elenco delle norme armonizzate in tema direttiva macchine e fornisce precisazioni in merito alla distinzione in norme di tipo A, B e C.

Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. La sola applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro essenziale per la corretta applicazione della direttiva macchine, non è sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva e pertanto non conferisce una piena presunzione di conformità.

Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di macchine. L'applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante indicano che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione. L'applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.

Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o B. L'applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base

della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della parte 1. per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine deriva dall'applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma.

Il testo della Comunicazione è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### INAIL MODELLO OT24 PER IL 2018

---

Publicata dall'INAIL la nuova versione del Modulo OT24 per la presentazione delle domande online per ottenere la riduzione del premio assicurativo.

L'istanza, da presentare entro il 28.02.2018, riguarda gli interventi di miglioramento e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente, posti in essere dalle aziende nel corso del 2017.

Le imprese che hanno effettuato nel 2017 interventi di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, migliorativi rispetto agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia, possono chiedere la riduzione del tasso INAIL inoltrando la richiesta con il modulo OT24 entro il suddetto termine.

La riduzione del tasso è attualmente riconosciuta come segue:

- 28% per le aziende con numero di lavoratori-anno fino a 10;
- 18% per le aziende con numero di lavoratori-anno da 11 a 50;
- 10% per le aziende con numero di lavoratori-anno da 51 a 200;
- 5% per le aziende con numero di lavoratori-anno oltre 200.

Il Modello OT24 per 2018, la Guida modello OT24 per 2018, il Questionario di autovalutazione modello OT24 per 2018 e la Nota Inail 28.06.2017 sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it):

## **MARCATURA CE PRODOTTI RISCALDAMENTO ARIA, RAFFRESCAMENTO, CHILLER DI PROCESSO AD ALTA TEMPERATURA E VENTILCONVETTORI**

---

Publicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C 229 del 14 luglio 2017 la comunicazione UE n. 2017/C 229/01.

Con tale comunicazione sono pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate del CEN relative alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, per la marcatura CE, dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori.

Sono soggetti alla disciplina di progettazione ecocompatibile i prodotti di riscaldamento dell'aria aventi una capacità di riscaldamento nominale non superiore a 1 MW; i prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura aventi una capacità nominale di raffrescamento non superiore a 2 MW; i ventilconvettori.

La Comunicazione è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **REACH APPROVATO PIANO REGIONALE CONTROLLO, REGIONE VENETO**

---

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 14 luglio 2017 la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 853 del 13 giugno 2017 recanete "Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche), anno 2017. Presa d'atto in ambito regionale del "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2017" ed approvazione del "Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2017".

Con il presente provvedimento si recepisce il "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2017" di cui alla nota Ministero della Salute n. 10162-P del 30.03.2017, si individua l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS per l'effettuazione dei controlli e si approva il "Piano Regionale Controlli REACH Anno 2017", affinché le stesse Aziende ULSS del Veneto possano svolgere nel 2017 l'attività di controllo di cui all'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 sul territorio regionale. La Deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Per quanto riguarda il Target group, si tratta delle imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

- sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti, prodotti fitosanitari e biocidi);
- sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui alla candidate list, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti).

Il testo del DGR 853 e i testi degli Allegati A, B, C sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**RIFIUTI**  
**INDICAZIONI MINISTERIALI QUESITI**  
**(FORMULARIO D'IDENTIFICAZIONE; DEPOSITO TEMPORANEO)**

---

Pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente le risposte a due quesiti in tema di rifiuti:

- possibilità di invio a mezzo PEC e firma digitale della IV copia dei formulari di identificazione rifiuti al produttore;
- possibilità di applicazione dell'istituto del deposito temporaneo (acque lavaggio cassonetti stradali).

La documentazione è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).



## RISORSE PER LE AZIENDE

### Laureati/Diplomati

GD 411	Anni 57 - Residente a Verona – Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere – Diploma di assistente al supervisore dei corsi dell'Accademia Hubbard - Buona conoscenza della lingua inglese e tedesco scolastico – Esperienza lavorativa come segretariato – Assistente di broker assicurativo – Attività di ricerche di mercato e sondaggistica – Amministrazione – Addetta alla formazione del personale – Buona conoscenza informatica.
SM 412	Anni 38 – Residente a Verona – Diploma di Scuola Media Inferiore – Esperienza lavorativa come segretaria di studio legale – Commessa presso negozi di abbigliamento – Buone capacità organizzative - Buona conoscenza informatica.
MN 413	Anni 29 - Residente a Verona – Qualifica triennale Operatore meccanico – Specializzazione operatore macchine a controllo numerico – Esperienza lavorativa come addetto al monitoraggio e smontaggio impianti industriali – Operatore macchine utensili – Operaio idraulico – Operatore macchine a controllo numerico – Falegname – Barista - Buona conoscenza della lingua spagnola e sufficiente conoscenza dell'inglese - Buona conoscenza informatica.
AP 414	Anni 38 – Residente a Verona – Diploma di scuola media inferiore – Corso per addetti alla segreteria e corso di informatica - Esperienza lavorativa come commessa, impiegata commerciale, addetta alle pulizie e operaia.
SB 415	Anni 26 – Residente a Verona – Scuola secondaria di primo grado – Esperienza come posatore in opera di cartongesso - Buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza scolastica dello spagnolo - Buona conoscenza informatica.
FR 416	Anni 23 - Residente a Verona – Laurea in economia e commercio – Ragioniere perito commerciale e programmatore – Esperienza lavorativa come volontario dell'esercito italiano, muratore, cameriere – Buona conoscenza della lingua inglese – Buona conoscenza informatica -
GB 417	Anni 28 – Residente a Verona -. Diploma in ragioneria – Esperienze lavorative come Impiegata, addetta al Telemarketing, commessa, cameriera, operaia settore gastronomia e salumeria, responsabile negozio - Buona conoscenza della lingua inglese - Buona conoscenza informatica.
AG 418	Anni 37 - Residente a Verona – Laurea in giurisprudenza – Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio del patrocinio davanti agli uffici del Tribunale e del Giudice di Pace – Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verona – Esperienza lavorativa a contatto con studi legali nel territorio veronese, specializzazione in questioni e controversie di natura prevalentemente civile, diritto del lavoro, obbligazioni e contratti, recupero crediti, diritto di famiglia – Ottima conoscenza lingua inglese e buon livello della lingua tedesca – Buona conoscenza informatica.
VM 419	Anni 25 – Residente a Castel D'Ario (MN) – Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio con percorso in Energie Rinnovabili – Maturità scientifica – Collaborazione con l'Università di Pavia – Tirocinio formativo presso il comune di Roncoferraro – Buona conoscenza della lingua inglese e sufficiente dello spagnolo – Buona conoscenza informatica – Padronanza di base di AutoCAD, HEC-RAS, Fortran.

MM 420	Anni 32 – Residente a Verona – Laurea specialistica in Scienze politiche – Laurea triennale in Scienze Politiche - Diploma scientifico/linguistico – Esperienza lavorativa come International Trade Compliance Senior Specialist con attività di consulenza alle imprese per operazioni commerciali internazionali – Assistente di direzione presso il consiglio regionale del Veneto – Attività di supporto e assistenza presso difesa civica provinciale – Hostess di fiera - Buona conoscenza della lingua inglese, discreta conoscenza delle lingue tedesco e spagnolo, conoscenza base della lingua araba – Ottima conoscenza informatica.
LB 421	Anni 42 – Residente a San Pietro in Cariano (Vr) – Diploma di Maturità Scientifica – Laurea in Giurisprudenza con tesi in diritto processuale civile del rito del lavoro – Iscritto all'Albo degli Avvocati di Verona – Pluriennale esperienza presso Studi Legali in Verona – Attività forense libero professionale nell'ambito del diritto amministrativo e civile, in particolar modo in tematiche legate all'ambiente e all'ecologia, agli appalti, all'edilizia e all'urbanistica – Esperienza triennale con la qualifica di quadro 8° livello come assistente alla funzione legale, presso azienda che si occupa della costruzione e della gestione di impianti fotovoltaici - Esperienza di docenza in corsi di formazione riguardanti l'attività amministrativa pubblica e la gestione dei dati personali - Buona conoscenza della lingua inglese – Buona conoscenza informatica.

## MODULO RICHIESTA CURRICULUM VITAE

da compilare e inviare a  
[a.ricciardo@apiverona.net](mailto:a.ricciardo@apiverona.net)  
per richiesta CV

Azienda \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Settore \_\_\_\_\_

Attività \_\_\_\_\_

Referente \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Codici richiesti \_\_\_\_\_

Azienda associata ad API      si       no

## CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR** - Agenzia per il Lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CDI MANAGER** – Manager a Contratto Temporaneo

**DHL EXPRESS** – Spedizioni espresso

**DOLOMITI ENERGIA SPA** - Energia

**ECOBAS SRL** – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

**EKOSTAR SRL** - Disinfestazioni

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EUROTECNICA** – Vendita, noleggio e assistenza macchine per uffici

**FCA ITALY SPA** – Automobili

**GAS ADIGE LEGNAGO SRL** – Fornitura carburante

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il Lavoro

**GI GROUP** - Ricerca e selezione del personale

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi elettronici d'allarme

**GREEN SCHOOL** – Scuola di lingue

**GRUPPO ARGENTA** – Ristorazione

**IL NORDEST QUOTIDIANO** – Portale di informazione del Nordest

**ISTITUTO IPERBARICO SPA** – Diagnostica e visite specialistiche

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Cancelleria

**MAINARDI SISTEMI** – Progettazione e allestimento uffici, sale quadri e uffici bancari

**MASIERO GOMME** – Sicurezza per la guida e noleggio

**M & P INGEGNERIA SRL** – Ingegneria civile, messa in sicurezza sismica

**NEXIVE SPA** – Servizio postale privato

**NORDEST GROUP SRL** – Leasing finanziario e operativo – noleggio a lungo termine

**ORIENTA** - Agenzia per il Lavoro

**SEA Società per Azioni** – Esercizi aeroportuali

**SMA ASCENSORI SRL** - Ascensori

**SPHERA CONSULTING SRL** – Consulenza e analisi finanziaria

**STUDIO ESSEPI SRL** – Consulenza e formazione per la sicurezza, qualità e ambiente

**STUDIO TEMPORARY MANAGER SRL** – Consulenza aziendale

**TRENITALIA** – Acquisto biglietti treni

**VERPUL SRL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIANI ASSICURAZIONI SRL** – Agenzia assicurazioni

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

**ZOSTAN SACE** – Polizze assicurative crediti commerciali